

**TRATTA E
SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO**

IL CAPORALATO



- un meccanismo collaudato del passato
- oggi smantellamento di fatto dei diritti del lavoratore che nella competizione mondiale è uno dei fattori sui quali fare leva per abbattere i costi di produzione

COMPETIZIONE GLOBALE

la c.d. legge Biagi ([d.lgs. n. 276/2003](#))

Salvaguardia regime amministrativo di intermediazione, il lavoratore è lasciato orfano di una protezione specifica, cioè riferita alla sua *persona*

STRUMENTI NORMATIVI A LIVELLO COMUNITARIO



- per contrastare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo
- prima Decisione quadro del 2002, incentrata quasi esclusivamente sull'aspetto repressivo del fenomeno
- Direttive maggiormente improntate alla tutela delle vittime, quali la Direttiva 2004/81/CE (che ha definito le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai cittadini stranieri oggetto di traffici) e la Direttiva 2011/36/UE (che ha adottato per la prima volta un approccio olistico alla materia, coniugando le misure penali alle disposizioni volte alla protezione e al sostegno della vittima).

LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO

- l'art. 4, par. 1, afferma che « nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù », prosegue al par. 2 affermando che « **nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio** », conclude prevedendo al par. 3 cosa non debba considerarsi lavoro forzato od obbligatorio.

Essa **non contiene una definizione di schiavitù, servitù e lavoro forzato**, con la conseguenza che la giurisprudenza in materia fa riferimento alle definizioni contenute negli strumenti internazionalistici, rispettivamente l'art. 1, par. 1, della Convenzione sulla schiavitù del 1926, l'art. 1, lett. b), della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù del 1956 (e l'art. 2, par. 1, della Convenzione OIL sul lavoro forzato o obbligatorio del 1930).

- I divieti di schiavitù e servitù rivestono carattere di primaria e fondamentale importanza e sono quindi inderogabili (cfr. [art. 15, par. 2, CEDU](#)).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



- mancanza di un espresso divieto di trafficking all'interno del testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- interpretazione estensiva del divieto di schiavitù e di lavoro forzato contenuto nell'articolo 4 della CEDU
- 2017 J. and others v. Austria nella quale, per la prima volta, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'ammissibilità di un ricorso in materia di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo sulla base dell'articolo 3 della CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SCHIAVITÀ

- Convenzione di Ginevra sulla 25 settembre 1926
- L'art. 1 definisce la schiavitù come « lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano qualunque o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà » (21) e le Parti all'art. 2 lett. b) si obbligano a « disporre, progressivamente e nel più breve tempo possibile, la completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme ».
- Convenzione supplementare Nazioni Unite, aperta alla firma degli Stati a Ginevra il 7 settembre 1956 ed entrata in vigore il 30 aprile 1957
- sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù delle l'abolizione e l'abbandono di una serie di istituzioni e di pratiche, tra cui la servitù per debiti, la servitù della gleba, il matrimonio servile e alcune forme di lavoro minorile

- **Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, afferma « il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato »**

- **Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003**
- **l'art. 11 afferma che nessun lavoratore migrante possa essere tenuto in schiavitù (« slavery ») o servitù (« servitude ») o possa essere costretto a svolgere un lavoro forzato o obbligatorio.**

INTERVENTI CHE COLLEGANO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ALLA TRATTA

- Il contrasto alla schiavitù e al lavoro forzato come conseguenza della tratta di persone e del traffico di migranti nella Conferenza di Palermo
- Nel Protocollo addizionale sul Trafficking in persons la tratta abbraccia « lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, **il lavoro forzato o prestazioni forzate**, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi » (cfr. art. 3, lett. a, seconda parte).
- concetto di « posizione di vulnerabilità »,
- La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, ne parla (all'art. 2, comma 2) come di « una situazione in cui la persona in questione **non ha altra scelta effettiva** ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima ».

DALLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

- adottato a Roma il 17 luglio 1998
- la riduzione in schiavitù è inserita tra i crimini contro l'umanità
- « l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale ».



EMERSIONE

INTRECCIO TRA CAPOLARATO,
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E
MIGRAZIONE IRREGOLARE

A photograph showing two men in a tomato processing facility. The man on the left is wearing a light-colored shirt and is looking down. The man on the right is also wearing a light-colored shirt and is looking towards the camera. They are surrounded by large quantities of red tomatoes. The background is a clear blue sky.

C.D. CAPORALATO « NERO »

- **paraschiavistico**
- **l'intrusione dell'intermediario incisiva e continuativa da annullare completamente la sua capacità di autodeterminarsi**

C.D. CAPORALATO « GRIGIO »

- **caratterizzato dall'assenza di costrizione della vittima o comunque da uno sfruttamento limitato nel tempo e nello spazio, anche se in ipotesi ripetuto con metodo e a cadenze regolari**

DISVALORE CONDIVISO


CAPORALE E DATORE DI LAVORO

Pastorizia

imprese di
pulizie e
turismo

pesca

settore
manifatturiero
più in generale



edilizia

servizi alla
persona

DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

- **Il più importante documento normativo dell'Unione Europea in materia di caporalato,**
- attuata in Italia mediante il d.lgs. n. 109/2012 (il c.d. decreto « Rosarno »). la finalità dichiarata del testo normativo è quella di contrastare quelle forme di sfruttamento dei lavoratori stranieri, come le prassi di caporalato, che comportino una compressione inaccettabile della dignità umana e dei diritti inviolabili dell'uomo.
- divieto generale di assunzione dei cittadini di Paesi terzi, non autorizzati a soggiornare nel territorio dell'Unione Europea, con conseguenti sanzioni di carattere penale e amministrativo nei confronti dei datori di lavoro che dovessero violarlo.
- modifica il T.U. sull'immigrazione attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 22, il 12-bis,
- (l'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione) punisce, infatti, chi favorisce l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri anche allo scopo di reclutare persone da destinare allo sfruttamento lavorativo o al fine di trarne profitto, anche indiretto.)

È UNA PIAGA SUBDOLA CHE SI MANIFESTA IN MOLTE FORME

- migliaia di moderni schiavi raccolgono i pomodori del Tavoliere o le arance in Calabria.
- in « zone grigie », tra sfruttamento e forme contrattuali solo apparentemente legali.
- tante sono le varianti del fenomeno che concretamente è talvolta sconosciuto dagli stessi lavoratori che ne sono vittime.
- situazione di « particolare vulnerabilità » sul piano economico-sociale: o stranieri, in genere irregolari, o inoccupati che hanno impellente bisogno di lavorare
- Soggetti, quindi, con una scarsa coscienza del proprio stesso status di lavoratori cui l'ordinamento connette diritti che dovrebbero essere incompressibili.

70 ANNI DI SUSSEGUIRSI DI DISCIPLINE DI CONTRASTO DEL CAPORALATO

- culminati nel 2016 con l'approvazione della storicamente più severa normativa in materia
- ben poco abbiano inciso sul **fenomeno** che invece è **in splendida forma** e continua a generare valori economici imponenti
- solo nel settore agricolo i sindacati stimano nell'ordine di 5 miliardi di Euro l'anno e incide per quasi un quinto del valore aggiunto generato nella filiera agricola

I CAPORALI



- si occupano di procurare manodopera a basso costo per lavori di fatica.
- Il loro ruolo è quello di reclutare persone e trasportarle sul luogo di lavoro, come cantieri e campi agricoli,
- incassando un ricompenso concordato in precedenza.
- Il meccanismo di selezione è abbastanza elementare: i caporali si appostano in determinate zone e caricano le persone interessate su mezzi propri, con partenza nelle primissime ore del mattino.
- I due settori di maggiore diffusione del fenomeno sono l'edilizia e soprattutto l'agricoltura.

SOCIALMENTE RICONOSCIUTA

- costume e una mala prassi in certi territori storicamente è addirittura : l'immagine « tradizionale » del caporale raccontata da certi film del neorealismo del secondo dopoguerra
- la forza intimidatrice del caporale prestata dalla organizzazione criminale della quale egli fa parte. Se si tratta di stranieri, spesso è la stessa organizzazione che ne ha garantito l'ingresso nel territorio dello Stato
- Tra gli schermi utilizzati per la copertura della sostanza del fenomeno di caporalato e sfruttamento, in agricoltura (ma non solo), sovente vi è quello delle cooperative c.d. « senza terra »,

PRIMA DELL'INTRODUZIONE DI UNA FATTISPECIE AD HOC

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

estorsione (art. 629 c.p.).

2011 PRIMA VERSIONE DEL NUOVO ART. 603-BIS C.P.

- lesione della personalità individuale del lavoratore
- i fatti di caporalato c.d. « grigio »
- diverso oggetto di tutela dell'[art. 18, d.lgs. n. 276/2003](#): concorso di reati
- Eccessivamente dettagliata
- **Intermediazione (solo il caporale!)** finalizzata allo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, l'approfittamento dello stato di bisogno o di **necessità** della vittima, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti
- Organizzazione
- Poco utile

2016: NUOVO TESTO 603 BIS CON CONTRIBUTO EUROPEO

- 2 distinte ipotesi
- Caporale: recluta, sfruttamento, approfittamento stato di bisogno
- Datore di lavoro: utilizza, assume, impiega, sfruttamento e approfittamento stato di bisogno
- Indipendenti
- scompare il riferimento alla organizzazione della attività del caporale
- Violenza e minaccia solo come aggravante
- Scompare intimidazione
- Scompare necessità

CLANDESTINITÀ E STATO DI BISOGNO

- Nella giurisprudenza successiva alla novella, vedasi Cass. pen., 20 aprile 2018, n. 17939, in cui la Suprema Corte precisa che, ai fini dell'integrazione del delitto di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603-bis c.p.) è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella disposizione e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori che può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate.

- CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 7 aprile 2020, n. 11546
- La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, **non può** di per sé costituire elemento valevole **da solo** ad integrare il reato di cui all'art.603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da pro